Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 118° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 31 ottobre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 4 ottobre 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Khaled El Nasser El Turki il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Arabia Saudita a Roma.

(11019)

Il giorno 11 ottobre 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohamed Hassane il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Ciad a Roma.

(11389)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **1084.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Gualdo Tadino.

N. 1084. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Gualdo Tadino (Perugia), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1085.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri nell'Aquila.

N. 1085. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito nell'Aquila, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Rendina » de L'Aquila, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1086.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Ravenna.

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Ravenna, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Ginanni » di Ravenna, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1087.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Pesaro.

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Pesaro, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Bramante » di Pesaro, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1088.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Teramo.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Teramo, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Comi » di Teramo, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1089.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Ivrea.

N. 1089. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Ivrea (Torino), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Cena » di Ivrea, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. 784.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 446 e 447, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia della 1ª facoltà di medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 446. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione:

1) radiologia;
2) radiologia diagnostica.

La scuola ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta dal professore titolare dell'insegnamento. La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia che possono essere accolti in numero massimo di 10 per ciascun anno di corso per radiologia e 40 per radiologia diagnostica.

Art. 447. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;
2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;
3) istopatologia speciale dei tumori;
4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;
5) tecnica e metodica radioterapica;
6) dosimetria;
7) clinica radioterapica;
8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) dimostrazione di casistica clinica.

f) Medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;
2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;
3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;
4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) radioterapia metabolica;
6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pra-

tiche, e ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia, protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (II);
radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

radiodiagnostica (III);
radioterapia e terapia fisica (II);
medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

radioterapia e terapia fisica (III);
medicina nucleare (II).

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni. Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicata alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a secondo di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
radiobiologia;
protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

radiodiagnostica (III).

Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Gli articoli 515, 516, 517, 518, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 515. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Napoli si propone:

a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e dell'educazione fisica;

b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e dell'applicazione pratica, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport.

Art. 516. — Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di studi ha la durata di 3 anni, con frequenza obbligatoria; esso ha sede presso l'istituto di anatomia umana normale della 1ª facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i relativi istituti clinici e specialistici.

Il numero massimo degli allievi sarà di 40 per anno e complessivamente di 120 per l'intero corso.

L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione.

Non sono previste abbreviazioni di corso.

Il direttore della scuola di specializzazione sarà uno dei professori universitari di ruolo delle materie di insegnamento incluse nello statuto della scuola e designato dalla facoltà.

Art. 517. — L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antropometria e auxologia;
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'esercizio fisico;
2) biomeccanica dell'esercizio fisico;
3) metodologia dell'allenamento sportivo;
4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
5) fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva I;
6) farmacologia e tossicologia del doping;
7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
8) traumatologia degli sports.

3° *Anno*:

1) fisiologia applicata agli sport;
2) valutazione funzionale dello sportivo;
3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva II;
4) fisioterapia e rieducazione funzionale;
5) rianimazione e pronto soccorso;
6) medicina legale ed infortunistica legati agli sport;
7) fisiologia degli adattamenti agli ambienti straordinari.

La scuola svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Art. 518. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie d'insegnamento (art. 517) previste per ogni anno di corso ed articolate in un unico gruppo.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.

Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.

L'art. 558, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria della prima facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il quarto e quinto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Il numero degli iscritti non potrà superare quello massimo di dodici per i complessivi quattro anni di corso. Non sono previste abbreviazioni di corso ».

L'art. 600, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia che muta la denominazione in scuola di specializzazione in chirurgia generale, è modificato nel senso che il primo e il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 600. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in chirurgia generale, con sede presso la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La scuola conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale. La durata della scuola è di cinque anni.

L'art. 653, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria della seconda facoltà di medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 653. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in psichiatria, con sede presso la cattedra di clinica psichiatrica, ed è diretta da un professore ufficiale designato dal consiglio di facoltà. La durata della scuola è di 4 anni. Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a sei per ogni anno (totale ventiquattro iscritti). L'ammissione alla scuola avviene per concorso per titoli ed esami. Non sono previste abbreviazioni di corso.

Gli articoli 664, 665, 666, 667, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport della seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 664. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, si propone:

a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e della educazione fisica;

b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport.

Art. 665. — Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di studi ha la durata di 3 anni, con frequenza obbligatoria; esso ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di anatomia umana normale. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i relativi istituti clinici specialistici.

Il numero massimo degli allievi sarà di 15 per anno, complessivamente di 45 per l'intero corso.

L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione.

Non sono previste abbreviazioni di corso.

La direzione della scuola è affidata ad uno dei professori universitari di ruolo designato dalla facoltà nelle materie di insegnamento inclusa nello statuto della scuola stessa. E' obbligatoria la frequenza.

Art. 666. — L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antropometria e auxologia;
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'esercizio fisico;
2) biomeccanica dell'esercizio fisico;
3) metodologia dell'allenamento sportivo;
4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico sportiva I;
6) farmacologia e tossicologia del doping;
7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
8) traumatologia degli sport.

3° *Anno*:

1) fisiologia applicata agli sport;
2) valutazione funzionale dello sportivo;
3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico sportiva II;
4) fisioterapia e rieducazione funzionale;
5) rianimazione e pronto soccorso;
6) medicina legale ed infortunistica legata agli sport;
7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

La scuola svolgerà corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Art. 667. — Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento (art. 666) previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali. Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.

La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale della seconda facoltà di medicina e chirurgia di cui agli articoli 683, 684, 685 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

Dopo l'art. 766, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 767. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in odontostomatologia con sede presso la cattedra di clinica odontoiatrica e stomatologica.

La scuola della durata di tre anni conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia.

Il numero degli allievi da ammettere al 1° anno non può essere superiore a 10 (totale di 30 iscritti). La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avverrà in base dei titoli e dei risultati di una prova scritta di esame.

Art. 768. — Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:

embriologia ed anatomia dentaria e maxillo facciale;
microbiologia e igiene orale;
farmacologia odontostomatologica;
patologia odontostomatologica;
odontotecnica;
anestesia e chirurgia stomatologica;
odontoiatria conservativa (biennale);
clinica protesica dentaria e maxillo facciale (biennale);
parodontologia (biennale);
anatomia ed istologia odontostomatologica;
odontoiatria infantile;
radiobiologia odontostomatologica;
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale);
chirurgia maxillo-facciale (biennale);
clinica odontostomatologica;
medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni.

Le materie di insegnamento sopra elencate sono così distribuite:

1° *Anno*:

embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
microbiologia e igiene orale;
farmacologia odontostomatologica;
patologia odontostomatologica;
odontotecnica;
anestesia e chirurgia stomatologica;
odontoiatria conservativa I.

2° *Anno*:

odontoiatria conservativa II;
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale I;
parodontologia I;
anatomia e istopatologia odontostomatologica;
odontoiatria infantile;
radiologia odontostomatologica;
ortopedia dento-maxillo-facciale I;
chirurgia maxillo-facciale I;

3° *Anno*:

clinica odontostomatologica;
chirurgia maxillo-facciale II;
medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
ortopedia dento-maxillo-facciale II;
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale II;
parodontologia II.

Gli insegnamenti devono essere integrati da esercitazioni pratiche.

Art. 769. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i tre anni del corso e si svolgerà presso la clinica odontoiatrica e stomatologica sotto forma di permanenza costante durante le ore di attività con frequenza giornaliera negli ambulatori e nei reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato sono esentati quegli allievi che, in qualità di aiuti o assistenti, prestino documentato servizio presso reparti di odontostomatologia, delle università o di ospedali di 1ª e 2ª categoria.

Gli allievi hanno attribuzioni e doveri analoghi a quelli degli assistenti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico della operosità scolastica degli allievi con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali. Questi ultimi saranno sostenuti alla fine di ogni anno di corso in una sessione unica (ottobre).

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento ed approvato preventivamente dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1977
Registro n. 120 *Istruzione, foglio n.* 378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1977, n. **785**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 202 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione per revisori e certificatori di bilanci societari annessa alla facoltà di economia e commercio.

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Scuola di specializzazione per revisori e certificatori di bilanci societari

Art. 203. — Titolo per l'ammissione alla scuola di specializzazione è la laurea in economia e commercio.

Art. 204. — La scuola ha sede presso la facoltà di economia e commercio dell'Università ed è retta secondo le norme del regolamento generale per la scuola di specializzazione dell'Università di Messina e secondo le norme del seguente ordinamento.

Art. 205. — La domanda di ammissione deve essere diretta al rettore della Università ed accompagnata dal diploma di laurea, dal certificato di carriera scolastica e da tutti gli altri titoli che il candidato ritenesse opportuno presentare.

Art. 206. — La scuola ha la durata di due anni. Il numero dei posti disponibili per ogni anno é di cento.

Art. 207. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) economia e politica aziendale;
2) procedure contabili e sistemi informativi di azienda;
3) teoria e pratica dell'unificazione contabile (nazionale e comparata);
4) analisi dei costi e finanza aziendale;
5) economia dei gruppi aziendali e delle imprese multinazionali.

2° *Anno*:

1) diritto delle società commerciali;
2) tecnica fiscale e tributaria del bilancio;
3) tecnica delle negoziazioni di borsa;
4) tecnica dei fidi bancari;
5) tecnica delle revisioni e della certificazione dei bilanci;
6) diritto tributario e di bilancio.

Art. 208. — La Direzione della scuola è affidata al professore di ragioneria generale ed applicata al quale spetta, fra l'altro, la vigilanza sulla frequenza, sulla attività e sulla disciplina degli specializzandi.

Il controllo sul funzionamento viene esercitato dal preside della facoltà di economia e commercio.

Art. 209. — Per ottenere l'ammissione al secondo anno, gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del primo anno.

Art. 210. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Essa sara accertata mediante la firma apposta dagli specializzandi su appositi fogli di presenza.

Art. 211. — Gli esami avranno luogo in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.

Art. 212. — Il direttore della scuola valuterà comparativamente la carriera scolastica e gli altri eventuali titoli presentati e procederà alla graduatoria degli aspiranti, che diventerà esecutiva dopo l'approvazione del preside della facoltà di economia e commercio.

Art. 213. — La scuola rilascia, dopo la discussione di una dissertazione scritta, un diploma di specialista in revisore e certificatore di bilancio.

Art. 214. — Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono così fissate:

tassa di ammissione (all'atto della domanda)	L.	10.000
tassa di immatricolazione	»	10.000
tassa di iscrizione (in 4 rate)	»	90.000
soprattassa esame (in due rate)	»	5.000
biblioteca ed esercitazioni (in 3 rate)	»	148.000
libretto	»	1.000
soprattassa esame di diploma	»	5.000
tassa di ripetizione esame	»	2.000
tassa di ripetizione diploma	»	1.000
tassa fuori corso	»	20.000
contributo pergamena	»	2.000
tassa di diploma (erario)	»	6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1977
Registro n. 116 *Istruzione, foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. **786.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 274 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione.

Scuola per terapisti della riabilitazione
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 275. — Presso la cattedra di gerontologia e geriatria, afferente all'istituto di clinica medica generale e terapia medica, funziona una scuola per terapisti della riabilitazione atta a fornire tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie a bene esercitare le attività di fisioterapia, recupero e rieducazione funzionale necessarie alla prevenzione e cura delle invalidità di carattere neurologico, neuropsichico, ortopedico, traumatologico, reumatico e delle invalidità da malattie cardiovascolari, respiratorie, genito-urinarie.

La scuola conduce al conseguimento di un diploma di terapista della riabilitazione.

Art. 276. — Il direttore della scuola viene designato di anno in anno dal consiglio di facoltà e può essere confermato.

Il personale docente è nominato di anno in anno dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola che viene scelto tra il personale universitario e il personale ospedaliero cultore della materia.

Art. 277. — La scuola ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria a tempo pieno per l'intera durata del corso.

Art. 278. — Sono ammessi alla scuola i cittadini italiani in possesso di licenza di scuola media superiore ed età massima di anni trenta, con le maggiorazioni di legge, fisicamente e psichicamente idonei a svolgere la professione di terapista della riabilitazione.

I posti previsti sono in numero di dieci per anno, l'ammissione al primo anno di corso avverrà per titoli e prova attitudinale, il passaggio agli anni successivi avverrà previo giudizio collegiale dei docenti sulla maturità conseguita dai singoli allievi; in caso di giudizio negativo l'allievo potrà essere ammesso in qualità di ripetente ma per una sola volta alla fine del terzo anno, per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione gli allievi dovranno sostenere una prova pratica ed un colloquio secondo i programmi svolti durante l'intero corso come indicati dall'art. 280 del presente statuto.

Art. 279. — Le tasse di iscrizione alla scuola per terapisti della riabilitazione le soprattasse ed i contributi sono fissati in una somma corrispondente alle tasse, soprattasse e contributi a qualsiasi titolo corrisposti da

uno studente iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo i contributi di laboratorio, di seminario e di esercitazioni che vengono fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione sentito il parere della facoltà. L'integrale somma delle tasse, soprattasse e contributi di cui sopra, corrisposta dagli iscritti alla scuola costituisce il fondo cui è dotata la scuola stessa per il funzionamento. Su questo fondo vengono pure integralmente devoluti i contributi eventuali elargiti da enti e privati a favore della scuola.

Art. 280. — Gli insegnamenti previsti presso la scuola per terapisti della riabilitazione comprendono le seguenti materie d'insegnamento e tengono presenti anche i programmi e gli orientamenti delle scuole europee volte ai medesimi fini:

1° *Anno*:

a) elementi di fisica, elementi di biomeccanica, elementi di anatomia umana generale, elementi di fisiologia umana, elementi di psicologia;

b) parte pratica ed esercitazioni.

2° *Anno*:

a) nozioni di patologia e clinica di particolare interesse ai fini della riabilitazione. Metodologia delle tecniche riabilitative;

b) parte pratica ed esercitazioni.

3° *Anno*:

a) clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative applicate. Elementi di igiene e medicina preventiva. Elementi di pronto soccorso. Elementi di legislazione sanitaria. Servizio sociale. Deontologia;

b) tirocinio pratico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1977
Registro n. 120 Istruzione, foglio n. 380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. **787**.

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana ed ai relativi allegati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Visti i trattati che istituiscono la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea, approvati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437;

Visto il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, della Repubblica di Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, approvato e reso esecutivo con legge 21 dicembre 1972, n. 826;

Viste le decisioni n. 76/1/CECA del 5 dicembre 1975, n. 76/611/CECA del 1° luglio 1976, n. 77/17/CECA del 16 dicembre 1976, relative alla concessione di uno speciale regime daziario per taluni prodotti siderurgici, emanate dalla commissione delle Comunità europee in conformità degli accordi rispettivamente stipulati in data 17 novembre 1975, 17 giugno 1976, 29 novembre 1976, dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti nell'ambito del consiglio;

Viste le decisioni n. 75/694/CECA e n. 75/695/CECA del 17 novembre 1975; n. 76/908/CECA e n. 76/909/CECA del 13 dicembre 1976, relative alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di Paesi in via di sviluppo, adottate dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di consiglio;

Vista la decisione 76/564/CECA del 29 giugno 1976, relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari della Repubblica di Tunisia, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio;

Vista la decisione 76/565/CECA del 29 giugno 1976, relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari della Repubblica democratica e popolare d'Algeria, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio;

Vista la decisione 76/566/CECA del 29 giugno 1976, relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari del Regno del Marocco, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio;

Viste le decisioni 76/567/CECA del 29 giugno 1976 e n. 77/81/CECA del 18 gennaio 1977, relative alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari dello Stato d'Israele, adottate dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio;

Vista la decisione 76/542/CECA del 16 giugno 1976, relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari della Repubblica del Portogallo, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio;

Viste le decisioni 76/250/CECA del 23 febbraio 1976, 76/570/CECA del 20 gennaio 1976, relative alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari dei Paesi e Territori d'oltremare, adottate dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA nella sua composizione originaria, riuniti in sede di consiglio;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la tariffa doganale comune delle Comunità europee, approvata con regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 950/68/CEE del 28 giugno 1968, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 1976, n. 847, con la quale è stata ulteriormente prorogata la delega al Governo ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali d'importazione, conferita con l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 4 della predetta legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato *B* alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti contingenti tariffari in esenzione da dazio, da valere per i periodi indicati a fianco di ciascun contingente:

Denominazione delle merci e voce della tariffa doganale	Volume del contingente in tonnellate	Validità
Vergella o bordione speciale destinata all'industria dei pneumatici (vergella o bordione di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di diametro compreso tra mm 4,5 e mm 6 e con tenore di carbonio compreso tra 0,62 % e 0,74 %) (v.d. ex 73.15-A-V-b-1)	6.500	dal 1° gennaio 1976 al 30 giugno 1976
	6.500	dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1976
	7.500	dal 1° gennaio 1977 al 30 giugno 1977

Art. 2.

L'allegato *M* alla tariffa dei dazi doganali d'importazione citata all'art. 1 è modificato in conformità delle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di consiglio:

n. 75/694/CECA e n. 75/695/CECA del 17 novembre 1975 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 29 novembre 1975), ratificate con decesione della commissione delle Comunità europee n. 76/30/CECA del 17 dicembre 1975 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 13 gennaio 1976);

n. 76/908/CECA e n. 76/909/CECA del 13 dicembre 1976 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 20 dicembre 1976), ratificate con decisione della commissione delle Comunità europee n. 77/76/CECA del 5 gennaio 1977 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 21 gennaio 1977).

Art. 3.

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed originari rispettivamente della Repubblica di Tunisia, della Repubblica democratica e popolare d'Algeria e del Regno del Marocco, sono sospesi a partire dal 1° luglio 1976 in conformità delle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di consiglio, e secondo le scadenze stabilite nelle decisioni medesime:

n. 76/564/CECA, n. 76/565/CECA e 76/566/CECA del 29 giugno 1976 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 1° luglio 1976), ratificate con decisione della commissione delle Comunità europee n. 76/674/CECA del 19 luglio 1976 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 21 agosto 1976).

Art. 4.

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dello Stato d'Israele sono sospesi in conformità delle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di consiglio, per i periodi qui di seguito indicati:

dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1976, decisione n. 76/567/CECA del 29 giugno 1976 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 1° luglio 1976), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 76/677/CECA del 20 luglio 1976 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 21 agosto 1976);

dal 1° gennaio 1977 al 30 giugno 1977, decisione n. 77/81/CECA del 18 gennaio 1977 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 27 gennaio 1977), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 77/197/CECA del 25 febbraio 1977 (« Gazzetta Ufficiale » CEE dell'8 marzo 1977).

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed originari della Repubblica del Portogallo sono sospesi dal 1° luglio 1976 in conformità della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di consiglio, n. 76/542/CECA del 16 giugno 1976 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 18 giugno 1976), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 76/790/CECA del 24 settembre 1976 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 9 ottobre 1976).

Art. 5.

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dei Paesi e Territori d'oltremare sono sospesi in conformità delle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di consiglio, per i periodi qui di seguito indicati:

dal 1° al 31 marzo 1976, decisione n. 76/250/CECA del 23 febbraio 1976 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 26 febbraio 1976), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 76/296/CECA del 27 febbraio 1976 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 12 marzo 1976);

dal 1° aprile 1976 e sino al 1° marzo 1980, decisione n. 76/570/CECA del 20 gennaio 1976 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 1° luglio 1976), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 76/716/CECA del 6 agosto 1976 (« Gazzetta Ufficiale » CEE del 4 settembre 1976).

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1977, n. 788.

Abolizione delle restituzioni dei dazi doganali per taluni prodotti esportati verso i Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (E.F.T.A.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti i trattati ratificati con legge 14 ottobre 1957, numero 1203 e con legge 21 dicembre 1972, n. 826;

Visti i regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee numeri 3420/75/CEE, 3421/75/CEE, 3422/75/CEE, 3423/75/CEE, 3424/75/CEE, 3425/75/CEE, e 3426/75/CEE in data 18 dicembre 1975, che hanno fra l'altro disposto — in applicazione delle singole decisioni nn. 1/75 adottate in data 2 dicembre 1975 dai comitati misti istituiti nell'ambito degli accordi intervenuti fra la Comunità economica europea e ciascuno dei sette Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (E.F.T.A.) comprendente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera — l'abolizione delle restituzioni dei dazi doganali e delle imposte di effetto equivalente ai dazi doganali pagati sui prodotti messi in opera per la fabbricazione di prodotti che vengono esportati verso gli anzidetti Paesi EFTA e per i quali è rilasciato un certificato di circolazione EUR-1 ovvero è compilato un formulario EUR-2;

Vista la nota del segretariato del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 12 novembre 1976 dalla quale risulta che i Paesi interessati possono far decorrere l'anzidetta abolizione dal 1° febbraio 1976 anzichè dal 1° gennaio 1976;

Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639, concernente la restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette che hanno gravato direttamente e indirettamente su taluni prodotti dell'industria meccanica esportati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 137 del 31 maggio 1968, concernente la restituzione del dazio e degli altri diritti di confine gravanti su alcuni prodotti esportati;

Visto l'art. 3 della legge 15 febbraio 1973, n. 25, modificato con l'art. 1 della legge 14 dicembre 1976, numero 847;

Ritenuto che, allo scopo di adeguare le citate norme sulla restituzione dei diritti agli obblighi derivanti dai soprarichiamati regolamenti comunitari, occorre, limitatamente ai prodotti che vengono esportati verso i Paesi dell'EFTA e per i quali è rilasciato un certificato di circolazione EUR-1 ovvero è compilato un formulario EUR-2, depurare della parte relativa al dazio doganale le aliquote di restituzione comprendenti anche altri tributi ovvero rendere inapplicabili le aliquote di restituzione comprendenti il solo dazio;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne stabilite nella tabella annessa alla legge 5 luglio 1964, n. 639, per taluni prodotti dell'industria meccanica esportati sono ridotte nella misura indicata nella tabella annessa al presente decreto quando tali prodotti vengono esportati verso l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera e per essi è rilasciato un certificato di circolazione EUR-1 ovvero è compilato un formulario EUR-2.

Art. 2.

La riduzione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 31 maggio 1968, si applica anche quando i prodotti indicati nei provvedimenti richiamati nell'articolo stesso vengono esportati verso i Paesi indicati nell'art. 1 del presente decreto e per essi è rilasciato un certificato di circolazione EUR-1 ovvero è compilato un formulario EUR-2.

Art. 3.

I prodotti indicati nei provvedimenti richiamati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 31 maggio 1968, sono esclusi dalla restituzione del dazio doganale quando vengono esportati verso i Paesi indicati nell'art. 1 del presente decreto e per essi è rilasciato un certificato di circolazione EUR-1 ovvero è compilato un formulario EUR-2.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1976.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 11

TABELLA

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Ossature per ombrelli e ombrellini, montate (con o senza manico o bastone):	
— bastoni per ombrelli e ombrellini anche se forniti di puntale, di ghiere o di molle (con detrazione del peso delle parti fatte di materiale diverso dal ferro e dall'acciaio):	
— bacchette, stecche e controstecche fatte di ferro o di acciaio	26
Guarniture per ombrelli e ombrellini (anelli, puntali, ghiere, molle e simili), fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	25
Lamiere di ferro o di acciaio perforate di forma quadrata o rettangolare	15
Lamiere di ferro o di acciaio tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate	15
Tubi di acciaio per condotte forzate, anche blindati, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche compresi i gomiti e gli accessori di raccordo	18
Accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) non nominati, né compresi altrove	12
Costruzioni metalliche di ferro e acciaio e loro parti o elementi lavorati (esclusa la bulloneria e la viteria non montate), come pezzi per ponti, carpenterie, serrande, piloni, intelaiature, cancellate, grate tettoie e simili, anche con accessori di altre materie, zincati	16
— non zincati	14
Serbatoi, cisterne, vasche, botti ed altri recipienti analoghi, della capacità superiore a 500 litri, di ghisa, di ferro o di acciaio:	
— greggi o lucidati a superficie specolare, o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altre materie:	
1) di acciaio legato inossidabile	91
2) altri	12
Fusti, tamburi, barili, bidoni, scatole e recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove	13
Bombole o recipienti di ferro o di acciaio, per gas compressi o liquefatti	18
Cavi corde, trecce e simili, di filo di ferro o di acciaio, con o senza anima di altre materie, esclusi quelli isolati per l'elettricità	15
Fili e corde spinosi, fatti di filo o di nastro di qualsiasi diametro o spessore, di ferro o di acciaio, anche lavorati alla superficie	15
Tele, griglie e reti, di filo di ferro o di acciaio	18
Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere incise e stirate	18
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, non nominate, né comprese altrove, comprese le parti terminali e di congiunzione, i ganci, i rulli, i perni e le piastrine	12
Ancore ed ancorotti, di ferro o di acciaio	12
Ferri per ferrare gli animali	12
Punte, chiodi, arpioni, occhielli a punta, ganci, di ferro o di acciaio	12
Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, non filettata (bulloni, dadi, pernotti, ribadini, coppiglie, spine o chiavette e simili): rondelle, comprese quelle elastiche o a molla, di ferro o di acciaio	12

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, filettata (viti, cerchioni, ganci, dadi, bulloni, ribadini e simili)	12
Aghi da cucire a mano, da uncinetti, punteruoli, aghi da ricamo, passanastro, spolette per reti e simili, articoli per eseguire a mano lavori di cucitura, di ricamo, di rete, di tappezzeria, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:	
— diritti, lisci, senza cruna, per lavori di maglieria, ricami e simili, compresi i ferri da calze; torti, da uncinetti e simili, anche con manico di altre materie	45
— da cucire o da ricamare a mano, della lunghezza:	
1) di cm. 5 o più	130
2) inferiore a cm. 5	160
— altri	95
Spilli, esclusi quelli da ornamento personale, compresi quelli per ondulazione, di ferro o di acciaio anche con parti di atre materie	40
Molle di ogni sorta, di ferro o di acciaio	18
Stufe, caloriferi, cucine, fornelli ed apparecchi simili da riscaldamento di ogni sistema esclusi quelli elettrici e gli apparecchi per riscaldamento centrale e loro parti staccate, di ghisa, di ferro o di acciaio	14
Vasellame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario od igienico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove:	
1) di acciaio inossidabile	200
2) altri	12
Paglia e lana, di ferro o di acciaio, spugne, grattabugie, strofinacci, guanti e simili, altri oggetti per strofinare, pulire, ecc. di ferro o di acciaio	12
Lavori in ghisa, non nominati né compresi altrove esclusi quelli di ghisa malleabile	12
Lavori di filo di ferro o di acciaio non nominati né compresi altrove	15
Lavori di lamiere, di nastri o di tubi di ferro o di acciaio non nominati né compresi altrove	15
Lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile non nominati né compresi altrove:	
1) di acciaio legato	26
2) altri	12
Utensili e strumenti per l'agricoltura, l'orticultura e lavorazione del suolo:	
— vanghe, pale. zappe, picconi, marre, zappette, bidenti, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi	12
— asce, accette, scuri, roncole, cunei ed altri simili utensili taglienti	15
— falci e falciole, coltelli da fieno e da paglia	15
— altri, non nominati né compresi altrove (seminatoi, sbrucatoi, coglifrutta o simili)	15
Utensili ed apparecchi a mano per uso domestico, del peso per pezzo di Kg. 10 o meno (ferri da stiro non elettrici, macinini per caffè, tritacarne, tritatutto, pressapatate, macchinette per fare la pasta, per grattugiare e simili) non nominati né compresi altrove, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	13
Altri utensili e strumenti a mano:	
— utensili speciali per orologeria	36
— seghe a mano montate e montature metalliche senza lame	18
— martelli e incudini di ogni specie	14
— tenaglie, pinze, anche taglienti, e pinzette di ogni specie	12
— cesoie per metalli, forbici senza perno	18

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
— chiavi per dadi e simili	18
— lime di acciaio:	
1) sbozzate	80
2) finite	90
— raspe di acciaio	35
— sergenti da falegname, morse e loro parti staccate	18
— girabacchini, trapani, trivelle a mano, licciaiuole, e loro parti staccate, esclusi i mandrini porta utensili	35
— lampade per saldare, per brasare e per la pulitura dei metalli, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	18
— non nominati, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Utensili per macchine e per strumenti a mano per la lavorazione dei metalli, del legno e di altre materie dure (imbutitori, stampi, filiere, maschi, frese, punzoni, strumenti per tornire, alesatori e simili):	
— con parte operante di acciaio:	
1) alesatori ed allargatori:	
— di acciaio rapido	450
— altro	130
2) punte per forare:	
— di acciaio rapido	600
— altro	200
3) frese e creatori:	
— di acciaio rapido	600
— altro	200
4) utensili per filettare (maschi, filiere, e pettini):	
— di acciaio rapido	450
— altro	150
5) coltelli e pettini per dentare ingranaggi:	
— di acciaio rapido	450
— altro	150
6) broccie, stampi e punzoni:	
— di acciaio rapido	600
— altro	200
7) altri utensili (per torni, per limatrici e simili)	180
— con tagliente in diamante o conglomeramento diamantifero; con tagliente in lega dura (carburi metallici di molibdeno, di tungsteno, di vanadio e simili) o di altre materie	35
(Si considerano di acciai rapidi, ai fini dell'applicazione delle maggiori aliquote, gli utensili il cui prezzo di fattura superi le L. 4.000 al chilogrammo).	
Lame da seghe:	
— fino a L. 200 del valore di fattura al kg.	12
— da L. 201 a L. 400 del valore di fattura al kg.	18
— da L. 401 a L. 600 del valore di fattura al kg.	26
— da L. 601 a L. 1.000 del valore di fattura al kg.	45
— da L. 1.001 a L. 2.000 del valore di fattura al kg.	90
— da L. 2.001 a L. 3.000 del valore di fattura al kg.	180

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
— da L. 3.001 a L. 4.000 del valore di fattura al kg.	270
— superiore a L 4.000 del valore di fattura al kg.	540
(Nella dichiarazione di esportazione deve essere indicata la composizione del metallo di cui il prodotto è costituito).	
Coltelli e lame taglienti per macchine e per utensileria a mano	35
Coltelli a lama fissa, esclusi i coltelli per macchine:	
1) interamente o con lame di acciaio inossidabile	90
2) altri con lama di ferro o acciaio comune	18
Coltelli chiudibili e temperini:	
1) con lama di acciaio inossidabile	45
2) altri di ferro o acciaio comune	18
Lame da coltelli, anche non finite e anche dorate o argentate:	
1) di acciaio inossidabile	90
2) altri (di ferro o acciaio comune)	18
Rasoi e loro lame, esclusi quelli elettrici:	
— rasoi di sicurezza:	
1) rasoi completi e pezzi staccati, escluse le lame	18
2) lame, anche non finite, compresi gli abbozzi in nastri	39
— altri	35
Forbici a due branche, pieghevoli o no, e loro lame, anche non finite e anche se dorate o argentate:	
1) di acciaio inossidabile	90
2) altre (di ferro o acciaio comune)	18
Altri oggetti di coltelleria, non nominati né compresi altrove:	
— svettatoi ad una sola mano	16
— tosatrici (forbici a pettine) e loro parti staccate, escluse quelle elettriche	26
— utensili ed assortimento di utensili per manicure, pedicure e simili, comprese le lime da unghie o le pinze da depilare, coltelleria da scrittoio	18
Altri oggetti di coltelleria non nominati né compresi altrove, altri, compresi le scuri, mannaie ed altri oggetti simili da macellaio e da cucina:	
1) di acciaio inossidabile	90
2) di ferro o acciaio comune	19
Cucchiai, forchette ed oggetti simili: di un sol pezzo, anche non finiti, ed altri, non dorati né argentati:	
1) di ferro e di acciaio comune	22
2) di acciaio inossidabile	125
Pezzi staccati di oggetti di coltelleria, di cucchiai, di forchette, e di articoli simili di metallo comune, non nominati né compresi altrove (ghiere, manichi, abbozzati o no, e simili), fatti prevalentemente di ghisa, ferro o di acciaio.	18
Serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza; loro parti e loro chiavi fatti prevalentemente di ferro o di acciaio:	
— serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza, presentati con o senza le relative chiavi:	
1) serrature di veicoli automobili, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	35

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
2) altri, anche dorati, argentati, nichelati e simili:	
— di sicurezza:	
— di ferro o di acciaio	38
— non nominati:	
— di ferro o di acciaio	26
— chiavi e parti di serrature, di catenacci e di lucchetti, anche di sicurezza, fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	12
Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre, persiane, per carrozzeria, selleria, valigeria, ed altri lavori della specie non nominati né compresi altrove, come reggitende, attaccapanni, attacca cappelli, mensole ed angoliere e simili:	
— congegni automatici per chiudere le porte e loro parti staccate:	
— di ferro o di acciaio	26
— guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili lavorati, fatti prevalentemente di ferro — greggi, di ghisa, di ferro o di acciaio	12
— guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili lavorati, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio:	
a) dorati o argentati	12
b) altri	12
Casseforti di ogni specie, porte e scompartimenti corazzati per camere di sicurezza, di banche, cofanetti e cassette di sicurezza, di qualsiasi metallo comune:	
— casseforti, cassette e cofani di sicurezza	26
— porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza di banche	35
Mobili metallici per gabinetti medico-chirurgici, escluse le sedie, parti metalliche di detti mobili fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	19
Mobili e materiale per ufficio, non nominati, né compresi altrove, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	16
Statuette, oggetti di fantasia o di ornamento, non nominati né compresi altrove, anche con accessori o parti di altre materie:	
— non dorati né argentati:	
— di ghisa, ferro od acciaio	14
Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari, candelabri, e loro parti non nominati né compresi altrove anche con accessori e parti di altre materie fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	19
Tubi flessibili, di metalli comuni anche commisti con altre materie:	
— di ferro e di acciaio	18
Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli, rivetti tubolari o a gambo bipartito ed oggetti simili (esclusi quelli per ornamento personale), per vestiti, guanti, tende, copertoni, articoli di bardatura, di selleria, pelletteria e da viaggio o per qualsiasi confezione od equipaggiamento (esclusi i bottoni a pressione e le chiusure a strappo) fatti prevalentemente di ferro o acciaio	34
Oggetti metallici (da cartoleria, come macchinette per la legatura di fogli volanti e per classificatori, punte per disegno, attacchi angolari per lettere, unghiette di segnalazione per registri, e articoli simili fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	19
Campane e campanelle, campanelli, anche a scatto o a molla, esclusi quelli elettrici e quelli per velocipedi; sonagli e simili; e loro parti fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Cornici metalliche per fotografie, per stampe, incisioni e simili; specchi metallici fatti prevalentemente di ferro o acciaio	13

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Tappi metallici, anche a vite, compresi i cocchiumi filettati a vite; capsule a strappo e tappi versatori, fatti anche con parti od accessori di altre materie:	
— tappi corona, nonché altri tappi di ferro o di acciaio	19
Accessori metallici per imballaggio, non nominati né compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	12
Cartelli indicatori per insegne, richiamo, indirizzo, ed altri cartelli simili; numeri, lettere e insegne diverse:	
— di ghisa, di ferro o di acciaio	13
Elettrodi per saldatura ad arco, costituiti da fili, bacchette, tubi o verghe forate a tubo, rivestiti o riempiti di materie coibenti, saldanti o disossidanti per saldature o per il riporto di metalli, anche con avvolgimento a spirale di fili di amianto o di fili metallici, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	14
Caldaie a vapore (generatori di vapore) e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	34
Apparecchi ausiliari e accessori di caldaie, non nominati né compresi altrove, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	34
Gassogeni e loro parti, limitatamente per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	25
Macchine alternative a vapore, con o senza riduttore di velocità	25
Turbine con o senza riduttore di velocità	38
Motori a pistone, a combustione interna, per velocipedi, motocicli e autoveicoli	43
Parti staccate non nominate né comprese altrove, di motori a pistone, a combustione interna, per velocipedi, motocicli e autoveicoli:	
1) fatte prevalentemente di ferro o acciaio	38
2) fatte prevalentemente di ghisa	14
Motori a pistone per l'aviazione	80
Parti staccate, non nominate né comprese altrove, per motori a pistone per aviazione fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	80
Altri motori a pistone, a scoppio o a iniezione (motori fissi e motori marini)	33
Propulsori a reazione:	
a) turboreattori, turbopropulsori, razzi a reazione chimica e simili e loro parti staccate. limitatamente per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	850
b) generatori a pistone liberi e loro parti staccate limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	32
Macchine motrici idrauliche:	
— turbine a ruote idrauliche, con o senza regolatore di velocità ed asse	33
— regolatori di velocità per turbine idrauliche	28
— ruote motrici di turbine idrauliche	36
Motori meccanici (a carica senza scappamento), con o senza chiavi o manovelle	36
Altre macchine motrici, non nominate né comprese altrove:	
— macchine ed apparecchi a vento	18
— motori ad aria compressa (alternativi e rotativi)	36
— altri	28

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Elevatori per liquidi (a cucchiai, a cassette, a nastri flessibili, e simili)	18
Pompe a mano, non nominate né comprese altrove fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	13
Pompe per liquidi azionate meccanicamente	23
Motopompe per liquidi	75
Compressori di aria o di gas (compresi i compressori per apparecchi frigoriferi presentati separatamente), pompe a vuoto a comando meccanico	34
Gruppi moto-compressori e motopompe a vuoto	32
Parti staccate, non nominate né comprese altrove, di macchine a vapore, di turbine, di pompe, di motori e di compressori:	
— pale, palette e rotori:	
— se di acciaio inossidabile	75
— altri, fatti prevalentemente di ferro, di ghisa e acciaio	35
— aghi e ugelli di turbine idrauliche:	
— se di acciaio inossidabile	25
— altri	35
— cilindri e testate di cilindri	18
— blocchi-cilindri, carter, fondi, corpi di pompe e di compressori:	
— di ghisa o di acciaio	14
— pistoni fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
— camicia di cilindri	14
— bielle	25
— alberi a gomito a eccentrici; assi di pompe	25
— segmenti di pistoni	14
— carburatori ed altri organi simili:	
1) completi	18
2) parti staccate, se prevalentemente di ferro o acciaio	18
— pompe ad olio, pompe a turbine, ad acqua, pompe di alimentazione	18
— elevatori di benzina, economizzatori, epuratori di olio, filtri d'olio e per carburanti e loro parti fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
— iniettori, porta-iniettori, pompe da iniezione e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	60
— regolatori di pressione	35
— dispositivi di avviamento, non elettrici (a mano, idraulici, ad aria compressa e simili)	25
— guarnizioni anche presentate in buste o imballaggi analoghi fatte prevalentemente di ferro o acciaio	18
— altre parti non nominate né comprese altrove, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	18
Ventilatori mossi meccanicamente o a mano	25
Apparecchi metallici di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per ciminiere e simili)	25
Parti di ventilatori e di apparecchi di tiraggio, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o acciaio	25
Filtri per aria o per gas, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:	
— di più di 5 Kg.:	

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
1) ad organi filtranti	18
— di Kg. 5 o meno	18
— parti staccate di filtri per aria o per gas	18
Gruppi aerotermici aereorefrigeranti, umidificatori e apparecchi simili costituiti (in unico complesso) da un ventilatore con motore, uno scambiatore di temperatura, con o senza filtri, apparecchi di regolazione, bruciatori, dispositivi di umidificazione limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	36
Bruciatori	36
Para-focolari, focolari, automatici o no, griglie meccaniche ed apparecchi simili per l'alimentazione dei focolari	12
Forni industriali, con o senza rivestimento refrattario e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Carbonizzatori	18
Apparecchi e dispositivi non nominati né compresi altrove, per riscaldare, cuocere, tostare, distillare, rettificare, raffinare, sterilizzare, evaporare, vaporizzare, condensare, raffreddare e per altre operazioni analoghe che richiedono una variazione di temperatura, e loro parti staccate:	
1) inossidabili	70
2) altri, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Scaldabagni e scalda acqua, non elettrici, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Apparecchi di riscaldamento centrale, non nominati, né compresi altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte, prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
— caloriferi ad aria calda:	
1) di ghisa	14
2) di acciaio	18
— caldaie a combustibili solidi, liquidi o gassosi:	
1) di ghisa	14
2) di acciaio	18
— radiatori ed elementi di radiatori:	
1) di ghisa	14
2) di acciaio	18
Frigoriferi completi (armadi, serbatoi, banchi refrigerati, vetrine frigorifere, fontane refrigerate e simili)	41
Mobili frigoriferi isolati (non attrezzati), mobili isotermici, sorbettiere e simili	18
Attrezzature frgorifere ed elementi costitutivi, fissati su un basamento comune	44
Motocoltivatori:	
— con cilindrata fino a 1000 cmc	36
— altri	25
Macchine agricole per la lavorazione, la preparazione ed il drenaggio del suolo, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	26
Seminatrici meccaniche, spandiconcime, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	26

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Macchine per la raccolta dei prodotti agricoli e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	26
Macchine agricole per la trebbiatura e per pressare e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	13
Apparecchi e strumenti per la cura e la protezione dei vegetali e strumenti simili (polverizzatori, irroratori, ecc.) e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	12
Apparecchi per l'avicoltura e l'apicultura, non nominati né compresi altrove e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine per trinciare frantumare e triturare prodotti agricoli, e loro parti limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine selezionatrici e cernitrici per uova, frutta, tuberi ed altri prodotti agricoli, non nominate né comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura non nominate né comprese altrove e loro parti, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine per l'industria enologica e per la fabbricazione del sidro	18
Macchine ed apparecchi per l'industria casearia, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali e dei legumi secchi, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o acciaio	18
Macchine ed apparecchi per la panificazione, pasticceria, biscotteria, fabbricazione di paste alimentari e simili, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio . . .	18
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta e del cartone e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio . . .	18
Macchine ed apparecchi per lavori complementari alla fabbricazione della carta e del cartone, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine ed apparecchi per la cucitura e la rilegatura di libri e simili, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa,di ferro o di acciaio	18
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della carta e del cartone (per foggiare, tagliare, rifinire, mettere gli occhielli, aggraffare, ecc.), non nominate né comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine per la stampa e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	23
Macchine ed apparecchi accessori, per la stampa; caratteri ed altro materiale, per la stampa:	
— mettifogli ed altri dispositivi per la sistemazione dei fogli	19
— macchine per comporre e fondere caratteri, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	19
— materiali ed apparecchi per la riproduzione con sistemi diversi da quello tipografico o litografico	19
— altri	19
Macchine per montare le placche e i nastri di carde	13

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili, e loro parti:	
— macchine ed apparecchi per la preparazione dlla cardatura:	
1) con vasche e simili organi:	
— di acciaio inossidabile	100
— di ghisa, ferro o acciaio comune	13
2) altre	13
— carde	18
— macchine per la preparazione alla filatura propriamente detta	18
— parti staccate ed accessori, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	13
Macchine per filare e ritorcere, e loro parti, limitatamente per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine ed apparecchi per le operazioni complementari della filatura, per la preparazione alla tessitura, e loro parti:	
— bobinatoi	18
— macchine ed apparecchi per orditura	13
— imbozzimatrici	18
— parti staccate ed accessori, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	13
Telai per tessitura	18
Macchine e telai per maglieria	40
Macchine per intrecciare e simili, telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e reti	32
Macchine e apparecchi accessori di telai per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e reti	18
Accessori e parti staccate di telai e macchine per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie, reti e dei loro meccanismi complementari:	
— navette, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	18
— lame, barrette, licci e maglioni	25
— aghi, platine, articoli simili per telai e macchine per maglieria, passamaneria e per meccanismi jacquard e simili:	
1) montati sul fondo metallico	38
2) altri:	
— aghi articolati del peso per 1000 pezzi:	
I - fino a 500 grammi	570
II - piú di 500 fino a 1000 grammi	380
III - più di 1000 grammi	190
— aghi a becco	570
— punzoni e passette ed altri articoli in filo tondo o piatto	380
— platine e simili, tranciate	190
— altri:	
fatti prevalentemente di ferro o acciaio	38
fatti prevalentemente di ghisa	14
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione del feltro e loro parti:	
— macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei cappelli:	
1) per la preparazione del pelo e della lana per formare i feltri per cappelli (campane)	18

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
2) per la formazione e rifinitura dei cappelli	18
— altri	18
Accessori e parti staccate:	
1) forme e matrici di metallo:	
— fatti prevalentemente di ferro o acciaio	18
— fatti prevalentemente di ghisa	13
2) altri:	
— fatti prevalentemente di ferro o acciaio	18
— fatti prevalentemente di ghisa	13
Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove, per le lavorazioni complementari delle materie tessili e dei prodotti tessili, e loro parti:	
— macchine ed apparecchi per lavare, purgare, sbozzimare, candeggiare, tingere e pulire:	
1) con vasche, cilindri od altri organi operanti di acciaio inossidabile	98
2) altri	18
— macchine per la stampa dei prodotti tessili	23
— macchine per asciugare	18
— calandre ad uno o più cilindri per tessuti	18
— taglierine per tessuto e tagliacampioni	18
— altri:	
1) con vasche, cilindri od altri organi operanti di acciaio inossidabile	98
2) non nominati	18
— parti staccate ed accessori, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine da cucire di ogni specie, e loro parti: complete di sostegni o mobili	15
Teste di macchine	19
Sostegni, trasmissioni, accessori e parti staccate:	
1) sostegni e trasmissioni di ghisa o di altri materiali ferrosi	14
2) tavole, cofani, mobili e parti di mobili, di sostegni e di trasmissioni, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	19
3) parti staccate di teste di macchine da cucire e apparecchi speciali applicabili sulle teste di macchine da cucire, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	19
4) aghi	190
Macchine e apparecchi per concerie, per la lavorazione del cuoio, delle pelli e per la fabbricazione degli oggetti di cuoio di pelle e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Apparecchi per misurare le pelli, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	25
Torni	23
Fresatrici e fresatrici-pialle	23
Macchine per tagliare ingranaggi	23
Piallatrici, stozzatrici, limatrici	18
Alesatrici	18
Foratrici e maschiatrici	18

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Rettificatrici, smerigliatrici, levigatrici, lucidatrici, affilatrici, lappatrici	23
Presse, magli, macchine per la lavorazione delle lamiere, dei profilati, dei tubi, nastri e fili .	18
Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli	18
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, del vetro e della ceramica	18
Macchine utensili per la lavorazione del legno, delle materie plastiche, della ebanite e di altre simili materie	18
Macchine utensili portatili e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte, prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	28
Accessori e parti staccate di macchine utensili non nominate né compresi, altrove, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o acciaio	28
Apparecchi per tagliare, saldare, metallizzare, riscaldare a mezzo della fiamma ossiacetilenica (o con gas simili), e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine ed apparecchi destinati all'imballaggio o al condizionamento di merci, non nominati né compresi altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, etichettare, incapsulare i recipienti (bottiglie, scatole, sacchi, ecc.), e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine od apparecchi per pulire, lavare, risciacquare, spazzolare, asciugare, recipienti compreso il vasellame, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Apparecchi per pesare (escluse le bilance di precisione)	18
Macchine da scrivere e loro parti, anche con battuta elettrica:	
— macchine complete	39
— parti di macchine da scrivere compresi i caratteri, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	39
Macchine calcolatrici, macchine contabili, registratori di cassa ed altre simili macchine contabili, e loro parti, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	39
Macchine ed apparecchi per ufficio, non nominate né comprese altrove e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa di ferro o di acciaio . . .	39
Distributori automatici e apparecchi simili e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	19
Montacarichi, ascensori e discensori, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Argani e verricelli e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
— a mano	13
— elettrici, altri, e le parti staccate	18
Gru	13
Taglie e paranchi	18
Portali	13
Benne caricatrici, griffe articolate, ganci per sollevamento e organi simili	13
Binde e martinetti	13

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg
Trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi	18
Cabine per il trasporto di persone, per ascensori e teleferiche fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	13
Ponti scorrevoli, ponti girevoli per locomotive, trasbordatori di vagoni, infornatrici, sfornatrici, estrattori di lingottiere, monorotaie e birotaie per trasporti interni	13
Comandi meccanici per paratie idrauliche	18
Altri apparecchi di sollevamento, non nominati, né compresi altrove	18
Macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno:	
— macchinario per trivellazioni e sondaggi	27
— rulli compressori	18
— spazzaneve	25
— altre	27
Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove, per rompere, frantumare e polverizzare, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine ed apparecchi per la preparazione degli asfalti, bitumi, catrami e miscele relative compresi gli apparecchi ausiliari e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	12
Apparecchi, non nominati né compresi altrove, per il vaglio, la cernita, la classificazione, il lavaggio, la separazione della polvere, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	18
Mescolatrici e impastatrici non nominate né comprese altrove e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Macchine ed apparecchi per formare, modellare, agglomerare, gettare, per fare amalgame (di combustibili solidi, di paste ceramiche, di gesso, di calcestruzzo) e per formare i modelli di fonderia in sabbia	18
Presse, non nominate né comprese altrove	18
Filtri-presse, con o senza pompe non nominati né compresi altrove	18
Macchine ed apparecchi centrifughi, non nominati né compresi altrove	23
Laminatoi e calandre e loro parti, limitatamente per le parti a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	14
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso e loro parti, limitatamente per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio .	18
Macchine ed apparecchi per la preparazione del calcestruzzo e loro parti, limitatamente per le parti a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	13
Macchine per decapare metalli, vetro, pietra e altre materie dure, con sabbia o graniglia . .	13
Macchine ed apparecchi per la prova dei materiali	16
Macchine per l'industria vetraria non nominate né comprese altrove	18
Macchine per la fabbricazione di lampade elettriche e di valvole termoioniche	18
Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove, per la siderurgia, fonderia, acciaieria e metallurgia, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti staccate, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	14
Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi altrove	18

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Forme e conchiglie per metalli, vetro, gomma elastica e materie plastiche	13
Rubinetteria, organi ed apparecchi per la regolazione del flusso dei liquidi e del gas fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	18
Cuscinetti di ogni specie, a sfere, a rulli, a rullini e ad aghi, cilindrici, o conici e loro parti	100
Alberi, ruote dentate e barre scanalate, volani, pulegge ed altri organi e pezzi meccanici, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
— alberi di trasmissione	18
— ruote dentate, barre scanalate, ingranaggi	18
— volani e pulegge	13
— innesti o accoppiamenti diversi dagli ingranaggi (a griffe, a frizione guarniti o non elastici) esclusi quelli elettromagnetici	18
— supporti e cuscinetti	13
— cilindri per macchine (di ghisa, ferro, acciaio, di altri metalli comuni o di altre materie, anche incisi o ricoperti di materie tessili, carta, cuoio, gomma e simili)	13
— riduttori e moltiplicatori di velocità, variatori e cambi di velocità per macchine	18
— ingrassatori e oliatori automatici	13
— altri organi di trasmissione o di comando, per macchine non nominati né compresi altrove; parti staccate di organi di trasmissione	13
Parti di macchine, di apparecchi e di congegni meccanici, non nominate né comprese altrove, gregge o semplicemente sbavate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	13
Parti di macchine, di apparecchi e di congegni meccanici, non nominate né comprese altrove, di ghisa, di ferro, di acciaio	18
Generatori e motori elettrici, convertitori rotanti e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	32
Trasformatori, autotrasformatori e bobine di reattanza, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	43
Convertitori statici; mutatori e raddrizzatori e loro parti:	
— ad arco o a vapore metallici:	
1) con recipienti di ferro	32
2) con recipienti di vetro	24
— altri	32
Parti staccate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	27
Calamite, magnetizzate o no	12
Apparecchi per installazione di impianti elettrici (apparecchi di interruzione e di sezionamento, come interruttori, sezionatori, commutatori e simili), e loro parti:	
— altri, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	13
Apparecchi di regolazione, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	13
Condensatori elettrici fissi, se con cassa di ferro o acciaio	19
Tubi isolanti, di carta, cartapesta o cartone, anche imbevuti di sostanze bituminose per condutture elettriche, e relativi raccordi e scatole di collegamento o di derivazione:	
— con rivestimento di ferro o di acciaio anche ottonato, piombato, zincato, stagnato, laccato e simili	12

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Piccoli utensili e apparecchi elettromeccanici, per uso domestico, non nominati né compresi altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente, di ghisa, di ferro o di acciaio:	
— per uso domestico:	
1) aspiratori di polvere, lucidatori per pavimenti o per scarpe	33
2) per lavare e asciugare la biancheria, macchine per lavare le stoviglie il vasellame con o senza dispositivo di riscaldamento	44
— rasoi, tosatrici, e loro parti	30
— ventilatori fino a 600 watts	33
— altri di peso non superiore a Kg. 15	33
Apparecchi di accensione elettrica per motori ad esplosione; candele di accensione e di riscaldamento:	
— magneti di qualsiasi sistema, compreso la dinamo-magnete	36
— altri apparecchi di accensione (distributori di accensione, bobine di accensione, volani magneti, ecc.)	36
— parti staccate di apparecchi di accensione	36
— candele di accensione e di riscaldamento e loro parti:	
1) candele complete	36
2) parti staccate:	
— metalliche	36
— ruttori e loro parti	36
Apparecchiature elettriche per auto, moto, velocipedi, aeromezzi, imbarcazioni, ed altri veicoli, non nominate, né comprese altrove, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	36
Apparecchi elettrotermici non nominati né compresi altrove, e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
— fornelli, cucine, scaldavivande, forni per uso domestico, ferri da stiro, scalda acqua, a serbatoio, stufe	19
— macchine a pressione di vapore per il caffè e simili, per uso di bar	38
— tostapane automatici	28
— non nominati	19
— parti staccate di apparecchi elettrotermici non nominati ed elementi di riscaldamento	19
Apparecchi radiologici e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
— per uso medico, esclusi i tubi Rontgen	38
Apparecchi elettrici per la telegrafia e telefonia e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente, di ghisa, di ferro o di acciaio:	
— per la commutazione telegrafica	90
— per la telegrafia e telefonia su filo a grande distanza, comprese le apparecchiature ad alta frequenza	90
Apparecchi elettrici di segnalazione e di protezione e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o. acciaio	16
Apparecchi elettrici per saldare, scaldare i metalli (compresi quelli a mano), esclusi quelli basati sul principio del trasformatore, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
— rotativi (motore dinamo)	30
— altri	12

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Apparecchi per l'applicazione dell'elettricità, non nominati né compresi altrove, e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	25
Amplificatori di correnti elettriche (a bassa frequenza); microfoni e altoparlanti per qualsiasi impiego, e loro parti, limitatamente per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	28
Apparecchi emittenti di radiotelegrafia, di radiotelefonia e di televisione, compresi gli apparecchi rice-trasmettitori	38
Apparecchi radioriceventi, anche per televisione, o con fonografo	38
Apparecchi radioelettrici, non nominati né compresi altrove	38
Parti staccate e accessori non nominati né compresi altrove, di apparecchi radioelettrici di qualsiasi specie:	
— custodie, anche in forma di mobili; fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	16
Locomotive a vapore, comprese le locomotive tender	25
Locomotive elettriche:	
— a presa di corrente	30
— ad accumulatori	16
— altre	30
Locomotive azionate diversamente che a vapore o ad elettricità	30
Automotrici:	
— elettriche:	
1) a presa di corrente	30
2) ad accumulatori	16
3) altri	30
— altrimenti azionate	30
Tender per locomotive	15
Carrozze per viaggiatori:	
1) con cassa in acciaio inossidabile	50
2) altre	20
Carrozze e carri di servizio; bagagliai	20
Carri e vagoncini per il trasporto di merci	20
Parti staccate di veicoli da strade ferrate, non nominate né comprese altrove:	
— carrelli:	
1) motori compreso il motore	25
2) portanti	18
— boccole e loro parti:	
1) con cuscinetti a sfere o a rulli	35
2) altri	12
— freni	16
— non nominate fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	16
Materiale fisso di strade ferrate, non nominato né compreso altrove ed apparecchi di segnalazione non elettrici, per vie di comunicazione	12

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Trattori	34
Autoveicoli completi:	
— azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
1) per il trasporto di merci e di persone con almeno 10 posti a sedere comprese le vetture miste e le autoambulanze	34
2) altre	44
3) autoveicoli speciali, anche con dispositivi di sollevamento (autopompe, scale. spazzatrici, innaffiatrici, spazzaneve, ecc.)	33
— azionati da motori di altra specie	33
(Ai fini della restituzione non sono da comprendere nelle voci su indicate le vetturette da bambini, azionate da motore di qualsiasi specie)	
Autocarri per operazioni di manutenzione, da qualsiasi motore azionati, anche con dispositivo di sollevamento	33
Carrelli elettrici	33
Telai con motore, per autoveicoli	33
Carrozzerie di autoveicoli fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	43
Parti staccate di carrozzeria per autoveicoli, non nominate né comprese altrove:	
1) di ghisa o di acciaio non legato	13
2) di acciaio legato	37
Parti staccate e accessori degli organi di trasmissione e di direzione di autoveicoli:	
— greggi:	
1) di ghisa o di acciaio non legato	13
2) di acciaio legato	27
— lavorati, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	33
Altre parti staccate e accessori per autoveicoli, escluse quelle per motori:	
— greggi:	
1) di ghisa o di acciaio non legato	13
2) di acciaio legato	27
— lavorati, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	33
Motocicli, motocarrozzette e loro parti, esclusi i motori, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	44
— ex 87.09	
— ex 87.12	
Velocipedi:	
— con motore ausiliario	44
— altri	27
Parti staccate ed accessori di velocipedi, fatti prevalentemente, di ghisa, di ferro o di acciaio:	
— cerchi, parafanghi e copricatena	22
— raggi con relativi tira-raggi (nipples)	22
— raggi senza tira-raggi (nipples)	22
— tira raggi (nipples)	22
— non nominati	22

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Poltrone e veicoli simili per invalidi con meccanismi di propulsione, loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
— a motore	33
— altri	25
Veicoli per strade comuni, non automobili, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	12
Parti staccate di vetture non automobili, non nominate né comprese altrove, incluse le ruote anche munite di pneumatici, fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	13
Carrozzelle per bambini e loro parti staccate, fatte prevalentemente, di ghisa, di ferro o acciaio	18
Rimorchi per veicoli, autoveicoli, motocicli o velocipedi	18
Aeroplani ed altri apparecchi più pesanti dell'aria:	
— funzionanti con motore a pistone:	
1) con motore	55
2) senza motore	47
— funzionanti a turbo reattore od a turbo elica:	
1) con motore	280
2) senza motore	70
Apparecchi ausiliari per aviazione ed aerostatica non nominati né compresi altrove (catapulte ed alti meccanismi di lancio, ecc.)	16
Parti staccate di aeroplani, esclusi i motori:	
— ali, scafi, fusoliere ed impennaggi completi, ruote e treni di atterraggio, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	49
— eliche fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	49
— altre:	
a) fatte prevalentemente di acciaio inossidabile	730
b) fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	49
Navi non nominate né comprese altrove:	
— per la Marina militare	
Strumenti per la navigazione marittima e fluviale (limitatamente alle bussole giroscopiche escluso il girapilota)	34
Apparecchi da proiezione cinematografiche con o senza obiettivi per cinematografia sonora o muta, e loro parti escluse quelle ottiche	39
Apparecchi di fotogrammetria	34
Bilance di precisione: pesi per bilance di precisione, fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	39
Misure di capacità, fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	16
Apparecchi e strumenti per medicina e chirurgia umana e veterinaria, non nominati né compresi altrove e loro parti:	
1) di acciaio legato	39
2) di acciaio inossidabile	98
Aghi per chirurgia e medicina, e loro parti	95
Apparecchi di ortopedia fatti prevalentemente di ferro o acciaio	49
Strumenti di precisione per misure, per verifica e controllo, ad uso dei meccanici, non nominati né compresi altrove, e loro parti	

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
1) di acciaio legato	39
2) di acciaio inossidabile	98
Contatori per qualsiasi gas, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Contatori per elettricità e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	28
Contagiri ed altri contatori (totalizzatori del cammino percorso, curvimetri, controllori di marcia, tassametri, contatori di produzione, contacolpi, pedometri, e simili), e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Indicatori di velocità (tachimetri) per qualsiasi uso e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Distributori, misuratori di liquidi, e loro parti, limitatamente, per le parti a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	38
Altri apparecchi non elettrici, di misura, di controllo, di regolazione o di analisi, per gas, per liquidi e per temperatura, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	39
Apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	39
Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, esclusi quelli a pellicola impressionata con processo fotoelettrico, combinati o non con apparecchi di telegrafia senza fili	39
Accessori e parti staccate di apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, escluse le pellicole ottenute con processo fotoelettrico:	
— giradischi a motore meccanico o elettrico con o senza lettore del suono	39
Armi bianche e loro parti staccate, anche greggie, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Armi da guerra, materiali di artiglieria, e loro parti staccate, anche greggie, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
— carri armati e autoblindate	45
— altri	90
Armi da fuoco, da caccia, da tiro, da difesa, o altre o loro parti, anche greggie, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente, di ghisa, di ferro o di acciaio	98
Pistole e rivoltelle del calibro 9 o superiore, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	98
Armi non impieganti carica esplosiva, non nominate né comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	25
Proiettili e munizioni per armi da guerra, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	14
Vetture e veicoli per trastullo dei fanciulli, velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale. carrozzelle per bambole e simili, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	19
(Sono da comprendere in questa voce le vetturette da bambini azionate da motore di qualsiasi specie).	
Armi di ogni specie, aeroplani e alianti atti al volo, aventi carattere di giocattoli, e loro accessori, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	19
Apparecchi da proiezione, aventi carattere di giocattoli (cinematografi, lanterne magiche e simili), fatti prevalentemente di ferro o acciaio	19

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per Kg.
Strumenti musicali, aventi carattere di giocattoli fatti prevalentemente di ferro o acciaio . .	19
Giocattoli non nominati né compresi altrove fatti prevalentemente di ferro o acciaio . . .	19
Giochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	18
Oggetti ed attrezzi da ginnastica e da sport, non nominati né compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	18
Attrezzi ed accessori per la caccia e per la pesca con la lenza, non nominati né compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	18
Giostre, altalene, montagne russe, ed altri simili attrazioni da fiera, presentate complete; loro parti e pezzi staccati, non nominati né compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	18
Bottoni a pressione di ferro o di acciaio	39

Visto, *il Ministro per le finanze*
PANDOLFI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **789**.

Autorizzazione all'ente autonomo « Fiera di Rimini » ad acquistare un terreno.

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'ente autonomo « Fiera di Rimini » viene autorizzato ad acquistare l'appezzamento di terreno di cui alla deliberazione consiliare 21 febbraio 1977, n. 4, alle condizioni ivi previste.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1977
Registro n. 10 Industria, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale il dott. Mario Donno veniva nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia;

Vista la nota n. 141 del 20 luglio 1977, con la quale il Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il referendario della Corte dei conti dott. Mario Donno con il pari grado dott. Angelo Gallicchio;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Angelo Gallicchio, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia, in sostituzione del dott. Mario Donno.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1977
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 61

(11360)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.

Nuova dipendenza del vice consolato di 2ª categoria in Moroni (Repubblica delle Comore).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1968, con il quale veniva istituito in Moroni (Isole Comore) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Parigi (Francia);

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Moroni (Repubblica delle Comore), già dipendente dell'ambasciata d'Italia in Parigi (Francia), viene posto alle dirette dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Tananarive (Madagascar).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dal 1° giugno 1977.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: FORLANI

(11561)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 7078 datata 30 maggio 1977, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, con la quale si chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del rappresentante supplente sig.ra Laura Lanza con il dott. Roberto Galati;

Decreta:

Il dott. Roberto Galati è nominato membro effettivo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quale rappresentante della Confagricoltura, in sostituzione della sig.ra Laura Lanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11234)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ib.Mei., in Torino, stabilimento in Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ib.Mei., con sede in Torino e stabilimento in Asti, con effetto dal 3 novembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1976 e 24 novembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ib. Mei., con sede in Torino e stabilimento in Asti, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11448)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a., con effetto dal 31 dicembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1977, 10 marzo 1977, 11 marzo 1977 e 12 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a., è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11452)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che nelle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano si è determinata una situazione di crisi economica;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11443)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società cooperativa Tre Elle - Lavorazione del legno, con sede e stabilimento in Imola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la Società cooperativa Tre Elle - Lavorazione del legno, con sede e stabilimento in Imola (Bologna), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società cooperativa Tre Elle - Lavorazione del legno, con sede e stabilimento in Imola (Bologna).

Il presente decreto ha effetto a decorere dal 1° novembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11441)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.T.C. (Mallory Timers Continental), in Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone, con effetto dal 5 marzo 1974;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1975, 13 maggio 1975, 19 giugno 1975, 19 novembre 1975, 11 marzo 1976 e 13 settembre 1976, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone, è prolungata a trentatre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11450)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1977.

Riconoscimento del Club nautico Gela.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dal Club nautico Gela, porto Rifugio, Gela, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50, modificata dalla suddetta legge n. 51;

Visto il parere n. 39 espresso in data 19 luglio 1977 dalla Commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il Club nautico Gela, porto Rifugio, Gela è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Il Club nautico Gela è autorizzato a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere gli esami, a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, sostituito dall'art. 11 della suddetta legge n. 51. E' autorizzato, altresì, ad avvalersi, nei confronti dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della stessa legge n. 50.

Art. 3.

Le unità da diporto a vela od a motore, usate per le lezioni agli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il Club nautico Gela deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, nella permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati e l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977.

Art. 5.

Il Club nautico Gela, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
LATTANZIO

(11364)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11194)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Riconoscimento della sezione di Bari della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dalla sezione di Bari della Lega navale italiana, corso Vittorio n. 9, Bari, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 41 espresso in data 19 luglio 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Bari della Lega navale italiana, con sede in Bari, corso Vittorio n. 9, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

La sezione di Bari della Lega navale italiana è autorizzata a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto, previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, sostituito dall'art. 11 della suddetta legge n. 51. E' autorizzata, altresì, ad avvalersi, nei confronti dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della stessa legge n. 50.

Art. 3.

Le unità da diporto a vela od a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile versi i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Bari della Lega navale italiana deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati e l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977.

Art. 5.

La sezione di Bari della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
LATTANZIO

(11365)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11197)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11198)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11203)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concerente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marbo 1976, 9 agosto 1976, 10 agosto 1976, 2 dicembre 1976, 3 dicembre 1976, 19 febbraio 1977 e 9 settembre 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione

ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medisimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 18 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11446)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Plasa S.p.a., in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Plasa S.p.a., con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Plasa S.p.a., con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11445)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1977, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 31 agosto 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 13,85 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11500)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1977, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operzioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 31 agosto 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 13,85 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977 è pari al 13,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comuncazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11501)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1977, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamento per l'edilizia convenzionata ed agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 31 agosto 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 13,85 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 aprile 1977 è pari al 13,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11503)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1977, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e di consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 31 agosto 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 13,85 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11502)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Variazione automatica, per il bimestre novembre-dicembre 1977, del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 1° settembre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1977, il costo della provvista è pari al 13,55 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comuncazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1977;

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11505)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1977, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 31 agosto 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 13,85 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,50 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comuncazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre novembre-dicembre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11504)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Variazione automatica, per il bimestre novembre-dicembre 1977, del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60 % e che detto tasso è composto:

a) 13,70 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 1° settembre 1977, con il quale si è stabilito che per il bimestre settembre-ottobre 1977 il costo della provvista è pari al 13,55 % e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 15,45 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1977;

Ritenuta valida tale comuncazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1977.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,45 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975 concernente revoca di autorizzazione temporanea all'esercizio di funzioni notarili.

Con sentenza 16 febbraio 1977, pubblicata all'udienza del 28 luglio 1977, il tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha annullato il decreto emesso in data 27 ottobre 1975, con il quale il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, ha revocato il decreto presidenziale 10 dicembre 1959, concernente la temporanea autorizzazione accordata al dott. Alfredo Marino, nato a Messina il 9 ottobre 1932, ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Fondachelli Fantina (Messina), per il periodo 1° novembre-30 aprile di ogni anno.

(11528)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, il comune di Chianche (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.645.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4725/M)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1977, il comune di Noci (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.088.105.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4726/M)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1977, il comune di Grumo Appula (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 409.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4727/M)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, il comune di Montefalco (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4716/M)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, il comune di Fiumalbo (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4717/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4718/M)

Autorizzazione al comune di Ozzano dell'Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, il comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 80.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4719/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Fino del Monte e di Rovetta

Con decreto 30 ottobre 1976, n. 1566, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di area risultante dalla copertura di un tratto di alveo del torrente Vanecla segnata nel catasto del comune di Fino del Monte (Bergamo), al foglio n. 8, mappale 196½ di mq 40; e nel catasto del comune di Rovetta (Bergamo), al foglio n. 1, mappale 400½ di mq 40 e complessivamente mq 80 ed indicata nella planimetria rilasciata il 10 febbraio 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11240)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bentivoglio

Con decreto 3 novembre 1976, n. 1036, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione in sponda sinistra del canale Navile in località « La Barchetta » del comune di Bentivoglio (Bologna), segnato al catasto del comune medesimo al foglio n. 53, mappale 95 della superficie di mq 210 ed indicato nell'estratto di mappa 18 novembre 1975 in scala 1:2000 con allegata proposta di sdemanializzazione 22 novembre 1975 dell'ufficio tecnico erariale di Bologna di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(11241)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimenti della Direzione generale del debito pubblico in data 15 ottobre 1977, sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, le seguenti aziende di credito:

Cassa rurale ed artigiana di Carceri, soc. coop. a r.ill., in Carceri (Padova);

Cassa rurale ed artigiana San Sisto, Bologna, soc. cooperativa a r.l., in Bologna;

Cassa rurale ed artigiana San Vito e Santa Giustina di Rimini, soc. coop. a r.l., in San Vito di Rimini (Forlì);

Cassa rurale ed artigiana di Borgo Panigale, società coop. a r.l., in Bologna;

Cassa rurale ed artigiana di Cento, soc. coop. a r.l., in Corpo Reno (Ferrara);

Cassa rurale ed artigiana di Argelato e Bentivoglio, società coop. a r.l., in Argelato (Bologna);

Cassa rurale Naturna, soc. coop. a r.ill., in Naturno (Bolzano);

Cassa rurale ed artigiana S. Apollonia, soc. coop. a r.ill., in Ariccia (Roma);

Cassa rurale ed artigiana di Faenza, soc. coop. a r.l., in Faenza (Ravenna).

(11578)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 27 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	879,95	879,95	879,90	879,95	879,90	879,90	879,85	879,95	879,95	879,95
Dollaro canadese .	792,55	792,55	792 —	792,55	792,50	792,50	792,25	792,55	792,55	792,55
Franco svizzero .	394,32	394,32	393,40	394,32	393,60	394,30	393,79	394,32	394,32	394,30
Corona danese .	144,30	144,30	144,30	144,30	144,25	144,25	144,2840	144,30	144,30	144,30
Corona norvegese .	160,99	160,99	161 —	160,99	161 —	160,95	160,99	160,99	160,99	160,99
Corona svedese .	183,745	183,745	183,90	183,745	183,80	183,70	183,95	183,745	183,745	183,75
Fiorino olandese .	363,20	363,20	362,50	363,20	362,60	363,15	362,90	363,20	363,20	363,20
Franco belga .	24,962	24,962	24,9550	24,962	24,95	24,95	24,9630	24,962	24,962	24,95
Franco francese .	181,83	181,83	181,75	181,83	181,70	181,80	181,76	181,83	181,83	181,85
Lira sterlina .	1565 —	1565 —	1565 —	1565 —	1564,60	1564,99	1564,85	1565 —	1565 —	1565 —
Marco germanico .	389,43	389,43	389 —	389,43	388,90	389,40	389,24	389,43	389,43	389,45
Scellino austriaco .	54,608	54,608	54,59	54,608	54,58	54,55	54,61	54,608	54,608	54,60
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,63	21,65	21,62	21,60	21,60	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola .	10,531	10,531	10,52	10,531	10,52	10,50	10,53	10,531	10,531	10,53
Yen giapponese .	3,535	3,535	3,52	3,535	3,517	3,50	3,5230	3,535	3,535	3,53

Media dei titoli del 27 ottobre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,975
» 5 % (Ricostruzione)	97,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,300
» 5 % (Città di Trieste)	95,725
» 5 % (Beni esteri)	95,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,825
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	73,825
» 6 % » » 1970-85	74,200
» 6 % » » 1971-86	74,450
» 6 % » » 1972-87	70,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	79,550
» 9 % » » 1976-91	79,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,775
» poliennali 7 % 1978	97,600
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,150
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,200
» » 9 % 1980	91,325
» » 10 % 1981	91,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	879,90
Dollaro canadese	792,40
Franco svizzero	394,055
Corona danese	144,292
Corona norvegese	160,99
Corona svedese	183,847
Fiorino olandese	363,05
Franco belga	24,962
Franco francese	181,795
Lira sterlina	1564,925
Marco germanico	389,335
Scellino austriaco	54,609
Escudo portoghese	21,625
Peseta spagnola	10,53
Yen giapponese	3,529

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Russi

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1977, numero 2521 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3789/3549 nella seduta del 13 settembre 1977), è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Russi (Ravenna), adottato con deliberazione del consiglio comunale 2 dicembre 1976, n. 282.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10982)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Pagazzano

Con deliberazione della giunta regionale 10 maggio 1977, n. 9374, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Pagazzano (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11530)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei sovraintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 dell'8 settembre 1977, concernente gli elenchi dei sovraintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Visto l'elenco dei primari di radiologia, e, per quanto riguarda detto elenco, l'opposizione del dott. Cirino Giovanni, nato a Palermo il 15 giugno 1926 e la segnalazione dell'ente ospedaliero di Bozzolo concernente la mancata iscrizione nel detto elenco del dott. Bonetta Camillo, nato ad Alfianello il 27 aprile 1921;

Rilevato che i sopraindicati dottori Cirino Giovanni e Bonetta Camillo non sono stati compresi nell'elenco in questione per errore materiale di trascrizione;

Visto che il nominativo del dott. Pierotti Piero, nato a Pisa il 4 settembre 1923, è stato erroneamente inserito in detto elenco sia con il numero d'ordine 503 che con il numero d'ordine 513;

Visto l'elenco dei primari di medicina generale;

Accertato he il dott. Fedele Enrico, nato a Roma il 16 luglio 1928, primario di chirurgia generale, è stato erroneamente inserito nel detto elenco;

Visto l'elenco dei primari di virologia;

Vista l'opposizione del dott. Bavastrelli Leonardo, nato a Palermo il 21 aprile 1924, avverso la mancata inclusione in detto elenco;

Accertato sulla base della documentazione in atti che detto sanitario aveva diritto all'inclusione nell'elenco in questione;

Considerato che per detto elenco si è provveduto, con sorteggio effettuato ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, in data 4 luglio 1977 ad integrare i nominativi relativi alla specialità, fino a raggiungere il numero di venti, con dieci nominativi di sanitari estratti dalla disciplina maggiormente affine a termini di legge, mentre, per effetto dell'inclusione del dott. Bavastrelli Leonardo tale sorteggio andava limitato a nove nominativi;

Decreta:

Il nominativo del dott. Cirino Giovanni, nato il 15 giugno 1926 a Palermo, primario di ruolo presso l'ente ospedaliero « G. F. Ingrassia » di Palermo (provinciale), viene inserito nell'elenco dei primari di radiologia dopo il n. 162.

Il nominativo del dott. Bonetta Camillo, nato il 27 aprile 1921 ad Alfianello, primario di ruolo presso l'ente ospedaliero di Bozzolo (zonale), viene inserito nell'elenco dei primari di radiologia dopo il n. 70.

Il nominativo del dott. Pierotti Piero, primario di radiologia presso l'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Lavagna, recante il numero d'ordine 513 viene annullato.

Il nominativo del dott. Fedele Enrico, nato a Roma il 16 luglio 1928, primario di ruolo presso l'IRASPS - Ospedale nuovo Regina Margherita di Roma (provinciale), è depennato dal n. 327 dell'elenco dei primari di medicina generale ed inserito nell'elenco dei primari di chirurgia generale dopo il n. 308.

Il nominativo del dott. Bavastrelli Leonardo, nato a Palermo il 21 aprile 1924, primario di ruolo presso l'ospedale civico e Benfratelli di Palermo (regionale), viene inserito nell'elenco dei primari di virologia dopo il n. 1 e di conseguenza viene depennato da detto elenco il dott. Donnini Luigi, nato a Firenze il 9 febbraio 1932, ultimo estratto nel sorteggio citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(11590)

REGIONE SARDEGNA

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Nuoro

L'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna con proprio decreto 5 luglio 1977, n. 3467, ha bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per le seguenti sedi di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Nuoro:

Nuoro;
Lanusei;
Macomer;
Orosei.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei relativi documenti scade alle ore 12 del 30 dicembre 1977.

(11425)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro.

Con decreto 19 settembre 1977, n. 917/E/2/3, viene riaperto il termine per la partecipazione al pubblico concorso per le condotte veterinarie bandite con decreto 30 agosto 1975, numero 1190/E/2/3.

Ai posti elencati nel predetto bando sono aggiunte anche le seguenti condotte:

Orgosolo (comunale);
Arzana (comunale).

Scadenza: ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11534)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di assistente del reparto oculistico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto oculistico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(11601)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di servizio a tempo pieno, a:

Centro ospedaliero di Borgo Trento:

un posto di aiuto del servizio di microbiologia, immunologia e virologia;

due posti di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(11604)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(11602)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto laboratorista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto laboratorista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(11603)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Venezia.

(11480)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione cardiologica;

un posto di aiuto della divisione pediatrica;

un posto di aiuto della divisione neurologica;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio anestesiologico;

tre posti di assistente degli istituti di radiodiagnostica;

tre posti di assistente della divisione ortopedica-traumatologica;

un posto di assistente della divisione otorinolaringoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(11437)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dell'istituto di microbiologia, immunologia e virologia;

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto degli istituti di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(11438)

OSPEDALE CIVILE «S. ZENONE» DI AVIANO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(11476)

OSPEDALI «CARD. ASCALESI E S. GENNARO» DI NAPOLI

Concorso a due posti di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(11477)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(11478)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(11479)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI MONSELICE

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(11485)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 28 febbraio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(11486)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(11487)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(11488)

OSPEDALE CIVILE «F.LLI BORSELLI» DI BONDENO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

(11416)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina presso l'ospedale valdese di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(11489)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale valdese di Pomaretto (Torino), a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(11490)

OSPEDALE «F. BRANCIFORTI» DI BUTERA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Butera (Caltanissetta).

(11473)

OSPEDALE «A. CELLI» DI CAGLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagli (Pesaro e Urbino).

(11474)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI «R. CAPOTONDI CALABRESI» DI VITERBO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo.

(11475)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772970)